

## SENTENZA

Cassazione penale sez. IV - 18/09/2018, n. 49369

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU	Giacomo	-	Presidente	-
Dott. DI SALVO	Emanuele	-	Consigliere	-
Dott. BRUNO	Maria R.	-	rel. Consigliere	-
Dott. PAVICH	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. PICARDI	Francesca	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIAROSARIA BRUNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.

ANGELILLIS CIRO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'Avv. Condoleo Franco del Foro di Roma, anche in

sostituzione del codifensore Avv. Mele Paolo del Foro di  
Vicenza, in  
difesa di F.S. che insiste nell'accoglimento del  
ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 21/9/2017, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Venezia con cui F.A. era ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno e del reato di rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico.

I fatti, come ricostruiti dai giudici di merito possono essere così riassunti: il ricorrente, che si trovava alla guida di un veicolo, era fermato e controllato dalla polizia locale, insospettata dalla sua andatura irregolare. All'atto del controllo il conducente presentava un alito vinoso. La prima misurazione a cui era sottoposto sortiva esito positivo registrando un valore alcolemico pari a 1,12 g/l.

Dopo una breve pausa, il F. accusava un malore, lamentando una crisi asmatica che gli impediva di sottoporsi alla seconda misurazione che non veniva effettuata.

Sulla base di accertamenti medici, i Giudici di merito appuravano che l'imputato non era affetto da asma e che, pertanto, la motivazione addotta dallo stesso per sottrarsi alla seconda prova era pretestuosa. Quanto alla crisi ansiosa riscontrata dal medico, ritenevano che tale condizione non potesse escludere la ricorrenza dello stato di ebbrezza, in considerazione delle ulteriori prove assunte (esito positivo della prima misurazione, andatura della vettura, elementi sintomatici dell'assunzione di alcol).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore che ha articolato due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce carenza di motivazione in relazione ai punti della sentenza inerenti alla condanna per entrambi i capi di imputazione, lamentando altresì violazione dell'art. 186 C.d.S. e art. 379 reg. att. C.d.S..

Pur avendo la difesa evidenziato la impossibilità che la condotta di guida in stato di ebbrezza possa coesistere con il reato di rifiuto di sottoposizione all'alcoltest, la Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna motivazione soddisfacente idonea a giustificare la condanna per entrambi i reati. Il collegio avrebbe poi trascurato di considerare che, in virtù dell'art. 379 reg. att. C.d.S., la concentrazione di alcol deve risultare da almeno due misurazioni concordanti, effettuate nel rispetto dell'intervallo di cinque minuti.

In virtù della mancanza di una verifica tecnica, sostiene il ricorrente, poteva essere riconosciuta a carico del F. solo la violazione contemplata dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Con il secondo motivo, lamenta che la motivazione risulta illogica e carente nella parte in cui descrive la condotta serbata dal ricorrente. Lo stato ansioso, si afferma nel ricorso, è stato riscontrato dal medico incaricato dal giudice di primo grado e non è espressione di una costruzione difensiva. Esso è insorto in un momento successivo alla guida e prima della prova spirometrica.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze difensive risultano infondate, pertanto in ricorso deve essere rigettato.

2. Secondo una recente pronuncia di questa Corte, che ha ribadito analoghi precedenti orientamenti, in tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste ove essa sia corroborata da elementi sintomatici dello stato di ebbrezza desumibili dagli atti (così Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269979)

La ratio di tale principio trae fondamento dalla circostanza che l'esame dell'alcoltest non costituisce una prova legale. L'accertamento strumentale, quale metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (cfr. Sez. 4 n.2195 del 10/12/2014, dep. 16/01/2015, Rv 261777).

Pertanto, è corretta la decisione assunta dalla Corte territoriale che si è avvalsa di ulteriori elementi indiziari per sostenere la validità dell'accertamento (alito vinoso e andatura della vettura).

Tali circostanze costituiscono sufficienti elementi di riscontro dell'unica misurazione effettuata, il cui risultato può essere validamente posto a fondamento della ritenuta sussistenza del reato contestato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b).

3. Quanto al reato di rifiuto, come adeguatamente argomentato dalla Corte territoriale, il secondo test è stato ripetuto varie volte senza sortire alcun risultato per l'insufficienza del volume respiratorio. Poichè la condizione di crisi asmatica lamentata dal ricorrente, non ha trovato riscontro negli accertamenti medici disposti, i giudici di merito hanno affermato la riconducibilità alla volontà dell'imputato della mancata effettuazione della seconda prova.

La circostanza, come evidenziato nelle sentenze di merito, è idonea ad integrare il reato di rifiuto. Preme qui evidenziare che tale conclusione è rispettosa dei principi espressi in sede di legittimità. Ed invero, si è più volte riconosciuto che: "Integra il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuta di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra." (così Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Rv. 266994; conforme Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540, che ribadisce il medesimo principio).

Orbene, date le peculiarità del caso, è corretta la decisione cui sono pervenuti i giudici di merito, che hanno ritenuto integrate nella condotta serbata dal ricorrente entrambe le fattispecie di reato, essendovi prova della guida in stato di ebbrezza e della volontà del ricorrente di sottrarsi all'obbligo di completare la procedura della misurazione.

4. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso. I rapporti tra lo stato ansioso riscontrato dal medico e la sintomatologia appartenente allo stato di ebbrezza sono stati chiariti in modo logico e puntuale dalla Corte territoriale: l'alito alcolico

ed il comportamento di guida, indici inequivocabili dello stato di ebbrezza, non potevano essere determinati dalla condizione psicologica del ricorrente.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018